

2.04 Contributi



Contributi all'AVS, all'AI, alle IPG e all'AD sui salari di poco conto

Stato al 1° gennaio 2015



In breve

Di regola i contributi AVS/AI/IPG/AD vanno prelevati su tutti i salari (v. N. 6 - 8). Ciò vale, senza alcuna restrizione, per le persone impiegate:

- in un'economia domestica (rimangono però esenti da contribuzione i salari fino a 750 franchi l'anno per ogni datore di lavoro, versati a giovani di età inferiore ai 25 anni; v. N. 6), o
- da produttori di danza e di teatro, orchestre, produttori di supporti audio o audiovisivi, emittenti radiofoniche o televisive nonché da scuole del settore artistico.

Negli altri settori (v. N. 1 - 5), non è obbligatorio riscuoterli, se:

- il salario non supera i 2 300 franchi l'anno, e
- il salariato non esige il versamento dei contributi.

Questo opuscolo informativo informa i datori di lavoro sul versamento di contributi su salari di poco conto.

Limite salariale di 2 300 franchi

1 **Si devono conteggiare contributi su tutti i salari?**

No. Se il salario non supera i 2 300 franchi l'anno per ogni salariato, di regola non si devono conteggiare contributi; in caso contrario i contributi AVS/AI/IPG/AD vanno prelevati sul salario complessivo. Tutte le retribuzioni concesse dal datore di lavoro per un'attività devono essere sommate.

2 **Sono possibili cumuli?**

No. Il limite salariale di 2 300 franchi e la franchigia per i beneficiari di rendite di vecchiaia che continuano ad esercitare un'attività lucrativa non possono essere cumulati.

Pagamento dei contributi su richiesta

3 **Si può esigere il conteggio dei contributi su salari inferiori a 2 300 franchi?**

Sì. Il salariato può esigere che i contributi AVS/AI/IPG/AD vengano conteggiati anche su un salario inferiore a 2 300 franchi l'anno e versati alla cassa di compensazione. È sufficiente una semplice dichiarazione da parte del salariato.

4 **Può essere richiesta la restituzione dei contributi conteggiati?**

No. Se il salariato ha optato per il versamento dei contributi, questi ultimi non potranno più essere richiesti.

5 **Si può esigere il conteggio di contributi su salari di poco conto già versati?**

No. Se il salariato accetta di percepire il salario senza deduzioni, non potrà più esigere che i contributi vengano riscossi sui salari già versati. Può dare il proprio consenso anche tacitamente, senza fare alcunché.

Salari delle persone impiegate nelle economie domestiche o nel settore artistico e culturale

6 È possibile rinunciare al conteggio dei contributi?

No. Dai salari delle persone impiegate nelle economie domestiche o nel settore artistico e culturale vanno sempre conteggiati contributi.

Fanno eccezione i salari fino a 750 franchi l'anno versati alle persone impiegate in un'economia domestica fino al 31 dicembre dell'anno in cui hanno compiuto 25 anni. Queste persone possono però chiedere al datore di lavoro di conteggiare i contributi.

7 Cosa s'intende per «attività in un'economia domestica»?

Sono considerati attività in un'economia domestica in particolare:

- i lavori di pulizia,
- il lavoro domestico,
- le attività di custodia e assistenza (ad es. custodia di bambini, assistenza ad anziani o custodia di animali),
- l'aiuto per i compiti.

Per ulteriori informazioni sulle attività in un'economia domestica, si veda anche il opuscolo informativo *2.06 – Lavoro domestico*.

Assicurazione contro gli infortuni

8 I premi dell'assicurazione contro gli infortuni vanno dedotti dal salario?

Sì. Di regola i premi dell'assicurazione contro gli infortuni sono dedotti da tutti i salari. Questo vale, senza alcuna restrizione, per le persone impiegate:

- in un'economia domestica (fatta eccezione per i salari fino a 750 franchi l'anno versati a giovani; v. N. 6), o
- da produttori di danza e di teatro, orchestre, produttori di supporti audio o audiovisivi, emittenti radiofoniche o televisive nonché da scuole del settore artistico.

Negli altri settori, non è obbligatorio riscuoterli, se:

- nell'azienda sono assunte esclusivamente persone il cui salario non supera i 2 300 franchi l'anno.

Se in seguito all'adempimento di questa condizione non viene riscosso alcun premio e il salariato è vittima di un infortunio, le prestazioni assicurative previste dalla legge devono essergli versate dalla Suva o, se quest'ultima non è competente per la sua assicurazione, dalla cassa suppletiva LAINF. Se si verifica un infortunio assicurato, il datore di lavoro versa un premio sostitutivo alla Suva o alla cassa suppletiva.

Chiarimenti e altre informazioni



Questo opuscolo informativo presenta solo una panoramica riassuntiva. Per la valutazione dei singoli casi fanno stato esclusivamente le disposizioni legali in vigore. Per ulteriori informazioni ci si può rivolgere alle casse di compensazione o alle loro agenzie. L'elenco delle casse di compensazione è pubblicato all'indirizzo Internet www.avs-ai.ch.

Publicato dal Centro d'informazione AVS/AI in collaborazione con l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.

Ristampa novembre 2017. La riproduzione, anche solo parziale, è autorizzata soltanto con il consenso scritto del Centro d'informazione AVS/AI.

Questo opuscolo informativo può essere richiesto alle casse di compensazione, alle loro agenzie e agli uffici AI. Numero di ordinazione 2.04/i. È disponibile anche su www.avs-ai.ch.

2.04-15/01-I